Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82



COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: RIAPPROVAZIONE

Il giorno **venticinque** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00** previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, in audiovideoconferenza sulla piattaforma "Jitsi Meet", come previsto dal decreto del Sindaco n. 3 del 27/04/2020 in attuazione del D.L. 17/03/2020 n. 180, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Ordinaria di prima convocazione.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Taibi.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti, connessi e riconoscibili sia in audio che in video

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Dalla Costa Loris	Р
Dal Ponte Giovanni	Р
Rabito Roberto	Р
Fontana Giuseppe	Р
Agnolin Carlo	Р
Ranzolin Emanuela	Р
Benetti Bruno	Р
Carollo Stefania	Р
Cattelan Stefano	Р
Cappozzo Robertino	Р
Lironi Carlo	Р
Maino Giampietro	Р
De Marchi Eugenio Silvano	Р

(P)resenti 13 (A)ssenti 0

Il Signor Loris Dalla Costa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, riconosciuta legale l'adunanza e verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, invita gli stessi a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 26-02-2021

La sottoscritta Ranzolin Paola, Responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Lugo di Vicenza, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: RIAPPROVAZIONE"

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la delibera di C.C. n. 54 del 29/12/2020 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/12/2020;

VISTO il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, come modificato comma 848 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che cita: "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica

certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale."

DATO atto che è necessario rivedere il regolamento approvato sia per adeguarlo alla normativa vigente, che per modificarlo/integrarlo in alcuni articoli per maggiore chiarezza ai fini dell'applicazione del canone;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio tributi **All. A)** e ritenuto di procedere all'approvazione in sostituzione del precedente regolamento adottato con propria deliberazione n. 51 del 29/12/2020;

PRESO ATTO che su tale proposta si è espressa favorevolmente la commissione Affari Generali e Bilancio in data 18/03/2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico espresso in data 19/03/2021 (ns prot. n. 2507 in pari data) ai sensi dell'art. 239, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, e **allegato** al presente atto;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di riapprovare il "Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" come da allegato A) al presente atto che contiene le modifiche/integrazioni rispetto al precedente;
- 2) di dare atto che il regolamento sopra citato sostituisce il precedente deliberato con atto di C.C. n. 51 del 29/12/2020, ed ha effetto dal 1° gennaio 2021;
- 3) di pubblicare il regolamento così modificato in "Amministrazione Trasparente".

Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- fine proposta ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

Il Sindaco illustra la delibera sottolineando che è stata visionata in commissione e che si tratta di integrazioni e modifiche del regolamento approvato a dicembre per ulteriori aggiornamenti normativi e per chiarimenti interpretativi a seguito della prima applicazione del regolamento stesso;

Il Consigliere Maino ricorda che a dicembre ha espresso un voto contrario, in quanto effettivamente mancavano diversi elementi che infatti sono stati chiariti. Si rammarica che non ci sia un'apposita commissione che esamini preventivamente questi regolamenti. Pertanto, preannuncia astensione;

Il Sindaco risponde che la Commissione non è stata abolita ma è stata assorbita dalla Commissione Affari Generali che ha già esaminato preventivamente due bozze di regolamento che verranno sottoposte ad ulteriore commissione prima del prossimo Consiglio Comunale proprio per dare ulteriore spazio al contributo di ognuno;

CON VOTI: favorevoli: 9 contrari: //

astenuti: 4 (Cappozzo, De Marchi, Maino, Lironi) espressi con votazione per appello nominale;

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Alle ore 19:10 si interrompe la seduta a causa di un malfunzionamento della piattaforma "Jitsi Meet";

Il Sindaco prova ricollegarsi alla stanza virtuale creata in precedenza ed a verificare il numero legale, ma si verifica una nuova interruzione;

Viene riconvocata la seduta sulla piattaforma "Google Meet" e viene fornito l'indirizzo virtuale a tutti i Consiglieri;

Viene verificato il collegamento della diretta facebook del Consiglio Comunale che risulta funzionante;

Viene ripetuto l'appello da parte del Segretario Comunale e risultano presenti, connessi e riconoscibili, sia in audio che in video:

- Dalla Costa Loris
- Dal Ponte Giovanni
- Rabito Roberto
- Fontana Giuseppe
- Agnolin Carlo
- Ranzolin Emanuela
- Benetti Bruno

- Carollo Stefania
- Cattelan Stefano
- Cappozzo Robertino
- Lironi Carlo
- Maino Gianpietro
- De Marchi Eugenio Silvano

La seduta riprende alle 19:50

Successivamente, rilevata l'urgenza di provvedere, con voti

CON VOTI: favorevoli: 9 contrari: //

astenuti: 4 (Cappozzo, De Marchi, Maino, Lironi) espressi con votazione per appello nominale;

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE - Loris Dalla Costa (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Taibi (firmato digitalmente)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 26-02-2021:

Parere Favorevole di REGOLARITA' TECNICA - RAG reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 19-03-2021.

Parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE reso da Ranzolin Paola - Responsabile Area Finanziaria in data 19-03-2021.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 26-02-2021 AD OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: RIAPPROVAZIONE

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 19-03-2021

Il Responsabile Area Finanziaria (Rag. Paola Ranzolin) (firmato digitalmente)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 26-02-2021 AD OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA: RIAPPROVAZIONE

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 19-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (Rag. Paola Ranzolin) (firmato digitalmente)



PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

La delibera di C.C. n. 7 del 25-03-2021 viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune di Lugo di Vicenza dal giorno 13-04-2021 al 28-04-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Lì, 13-04-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Zazzera Luca
firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La delibera di C.C. n. 7 del 25-03-2021, diviene esecutiva:

a) Immediatamente, all'esito dell'approvazione, qualora il Consiglio **l'abbia dichiarata immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000, con espressa votazione riportata al termine del testo della delibera;

oppure

b) trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, in assenza della dichiarazione di cui al punto a).

Lì, 13-04-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Zazzera Luca
firmato digitalmente

Parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.2021 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA": RIAPPROVAZIONE

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Lugo di Vicenza, nella persona del sottoscritto Boni dott. Marco,

VISTO

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in S.O. n. 162/L alla G.U. del 28 settembre 2000 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera b);
- il Decreto Legislativo n. 118/2011;
- la legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 in base alla quale "a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi";
- la delibera Consigliare n. 51 del 29/12/2020;
- il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, come modificato comma 848 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che cita: "Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la sequente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero

complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale."

CONSIDERATO

Che viene proposto al Consiglio di rivedere il regolamento approvato sia per adeguarlo alla normativa vigente, che per modificarlo/integrarlo in alcuni articoli per maggiore chiarezza ai fini dell'applicazione del canone; come da allegato A) alla proposta di deliberazione n, 9 del 26/02/2021;

CONSTATATO

La conformità del regolamento alle disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26/12/2021.

Lugo di Vicenza, lì 19.03.2021

Il revisore Unico dei Conti Boni Dott. Marco (sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21, c. 2, del D.Lgs. 82/2005)

COMUNE DI LUGO DI VICENZA PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

<u>INDICE</u>

ART. 1 –	AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
ART. 2 –	DEFINIZIONI
ART. 3 –	PRESUPPOSTO DEL CANONE
ART. 4 –	SOGGETTI PASSIVI
ART. 5 –	SOGGETTO ATTIVO
ART. 6 –	MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
ART. 7 –	DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 8 –	CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 9 –	MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA
ART. 10 –	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
ART. 11 –	AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 12 –	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
ART. 13 –	RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ART. 14 –	CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO
ART. 15 –	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE
ART. 16 –	MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI
ART. 17 –	ESENZIONI
ART. 18 –	RIMBORSI
ART. 19 –	MERCATI E FIERE
ART. 20 –	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI
ART. 21 –	OCCUPAZIONI OCCASIONALI
ART. 22 –	OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 23 -	OCCUPAZIONI D'URGENZA
ART. 24 –	TIPOLOGIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI
ART. 25 –	PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 26 –	REVOCA – MODIFICA –RINUNCIA
ART. 27 –	DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE
ART. 28 –	DICHIARAZIONE DI DECADENZA
ART. 29 –	RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE
ART. 30 –	SUBENTRO
ART. 31 –	RINNOVO
ART. 32 –	LIMITAZIONE E DIVIETI
ART. 33 –	MEZZI PUBBLICITARI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI
ART. 34 –	PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 35 –	CANONE SUL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 36 –	TARIFFE E MAGGIORAZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 37 –	RIDUZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 38 –	ESENZIONE CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 39 –	MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSION
ART. 40 –	VIGILANZA PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 41 –	SANZIONI
ART. 42 –	ABROGAZIONI
ART. 43 –	AUTOTUTELA
ART. 44 –	RISCOSSIONE COATTIVA
ART. 45 –	NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI
ART. 46 –	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Lugo di Vicenza del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge 160/2019 di seguito denominato "canone" e dalle successive modificazione ed integrazioni.
- 2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce, per il Comune di Lugo di Vicenza, i seguenti prelievi:
 - La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - L'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.
- 3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 4. Sono fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di concessione dal presente canone.
- 5. Il presente regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 2 - DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) Messaggi pubblicitari: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;
 - b) Occupazione: come definita al successivo art. 3, comma 1 lett. a), l'occupazione, anche abusiva, di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di terzi), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - c) Concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - d) Canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente articolo;
 - e) Tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone lett. d) del presente articolo.

ART. 3 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

- 1. Il canone unico è dovuto per:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio e anche mediante servitù di uso pubblico (es. parcheggi privati ad uso pubblico);
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i

messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività, salve le esenzioni previste per legge e dal presente regolamento.

- 2. L'applicazione del canone di cui al punto b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al punto a).
- 3. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI

- Ai sensi del comma 823 dell'art 1 della L. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
- 4. L'amministratore di condomino può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.
- 5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione.
- 6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

ART. 5 - SOGGETTO ATTIVO

- 1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Lugo di Vicenza.
- 2. Il Comune di Lugo di Vicenza ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, può affidare, in concessione, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
- 3. Nel caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ART. 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- 1. Il canone è commisurato all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
- 2. <u>Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali,</u> sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dal presente regolamento, moltiplicata per i metri quadrati.

- 3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, alla quale si applicano le riduzioni e maggiorazioni previste dal presente regolamento. La misura del canone dovuto, viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
- 4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1 comma 831 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad euro 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando il potere dell'organo comunale competente di modificarne l'importo.
- 5. <u>La superficie dei passi carrabili</u> si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
- 6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 7. <u>Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti</u>, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
- 8. Le tariffe del canone determinate dalla tabella tariffaria approvata con delibera di Giunta, si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate dall'organo comunale competente.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

- 1. Per le occupazioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia, alle finalità e alla zona occupata del territorio comunale.
- 2. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
- 3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

ART. 8 - CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

- 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Lugo di Vicenza alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di 3620 abitanti.
- 2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) Individuazione delle strade e degli spazi pubblici, in base alla suddivisione del territorio comunale in 2 (due) zone di cui all'allegato 1) del presente regolamento, la cui differenza tra la prima e la seconda zona non potrà superare il 50%;
 - b) Entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) Durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
 - d) Graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;
 - e) Graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione giornaliera di suolo pubblico;
 - f) Nel caso di occupazione del suolo, soprasuolo o sottosuolo con micropali o tiranti, la superficie sarà calcolata moltiplicando la proiezione orizzontale della lunghezza del palo per la distanza dei pali posti alle due estremità.

ART. 9 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLA ZONA

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso in 2 (DUE) zone in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile sulla base di quanto indicato nell'allegato 1.
- 2. Alle occupazioni di suolo pubblico effettuate nella zona 1, si applica la tariffa standard maggiorata del 50%.
- 3. Alle occupazioni di suolo pubblico effettuate nella zona 2, si applica la tariffa standard.

ART. 10 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- 1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Non devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, fatto salvo il nulla-osta quando previsto dalle norme di Legge.
- 2. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con tiranti o micropali, sarà autorizzata dal Responsabile dell'Area Tecnica.
- 3. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 4. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. E' altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
- 5. Per le occupazioni occasionali di cui all'art 21, in luogo del formale atto di concessione/autorizzazione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
- 6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è stato concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi.
- 7. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti uffici. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
- 8. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
- 9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
- 10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
- 11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
- 12. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

- 13. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 14. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
- 15.Per l'autorizzazione dell'esercizio del commercio su aree pubbliche (mercato settimanale), ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 11 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune.
 - La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) I dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) L'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) L'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
- 2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
- 3. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque all'esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune.
 - La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto per legge, deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) I dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia l'installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'eventuale indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuato sulla cartografia comunale;
 - c) La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) Il contenuto del messaggio pubblicitario;

- e) La ragione per la quale è richiesta;
- f) La descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g) L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
- 4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenete i diversi elementi è unica.
- 5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
- 6. Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
- 7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitari realizzate tramite:
 - a) Locandine;
 - b) Pubblicità su autoveicoli;
 - c) Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992);
- 8. Anche se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria rientra fra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo autorizzativo.

ART. 12 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

- 1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
- 2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 11, il responsabile formula all'interessato, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
- 3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 7 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
- 4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
- 5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
- 6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

- 7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
- 8. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione all'ufficio protocollo del comune dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
- 9. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 13 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- 1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) Pagamento, se dovuto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
 - c) Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) Versamento del deposto cauzionale ove richiesto e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, copre tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone e resta vincolato fino al totale espletamento degli obblighi posti a carico del soggetto passivo. Il deposito sarà restituito entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di cessazione di occupazione suolo, oppure dalla comunicazione della data di fine lavori e previa verifica, da parte dell'ufficio tecnico comunale, del perfetto adempimento di tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di concessione/autorizzazione e del corretto ripristino delle aree.
- 3. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da altra garanzia prevista dalla legge.

ART. 14 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) Gli obblighi del concessionario;
 - e) L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone.
- 2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) La misura e l'indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- e) L'importo dovuto quale prima rata o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.
- 3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento del ritiro previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

ART. 15 - DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DEL CANONE

- 1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 11 "AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" del presente regolamento la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4. I termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento dell'obbligazione patrimoniale;
 - b) quando la determinazione delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai soggetti passivi alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi;
- 5. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
- 6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
- 7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
- 8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, con le modalità di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13.

9. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto entro il 30/04 di ogni anno ad effettuare il versamento del canone dovuto e a presentare la dichiarazione delle utenze complessive al 31/12 dell'anno precedente. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui a i precedenti articoli 11, 12 e 13, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.

ART. 16- MAGGIORAZIONI/RIDUZIONI

- 1. Per le seguenti tipologie di occupazioni di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti maggiorazioni/riduzioni da applicarsi alle tariffe, tenuto conto di quanto stabilito al precedente articolo 9 del presente regolamento:
 - a) Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa relativa alla zona di esposizione è aumentata come determinato dalla tabella tariffaria approvata con delibera di Giunta;
 - b) Qualora l'esposizione pubblicitaria sia opaca e la superficie sia inferiore a 5 mq la tariffa relativa alla zona di esposizione è quella base;
 - c) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - d) Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini NON economici, la tariffa è ridotta del 50%. Al fine della predetta riduzione è condizione necessaria che non vi siano nei messaggi pubblicitari l'indicazione di SPONSOR;
 - e) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%;
 - f) Per le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie realizzate con spettacoli viaggianti, la tariffa è ridotta dell'80%. Le superfici relative alle occupazioni è calcolata in ragione del 100% per i primi 100 mq e in ragione del 50% per superfici oltre i 100 mq;
 - g) Per le occupazioni di cui sopra la tariffa viene ridotta di un ulteriore 50%, riconoscendo alle medesime il carattere della ricorrenza;
 - h) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è ridotta del 50%.

<u> ART. 17 – ESENZIONI</u>

1. Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) Le occupazioni cimiteriali;
- e) Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- f) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- g) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- j) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza di oltre 10 metri e fino a 40 metri lineari;
- Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- I) Gli eventuali posteggi destinati alla sosta dei veicoli elettrici negli appositi spazi destinati alla loro ricarica:
- m) Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- n) Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- o) I balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione, nonché le scale e i gradini;
- p) Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio del Comune di Lugo di Vicenza, purché effettuate per fini NON economici e senza SPONSOR;
- q) Le occupazioni temporanee di cui all'art. 21 del presente regolamento;
- r) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- s) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- t) I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- u) Le occupazioni con passi carrabili, le rampe e simili;
- v) Le occupazioni con tende retrattili.

ART. 18 - RIMBORSI

- 1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda.

ART. 19 - MERCATI E FIERE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati e fiere sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento di disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 20 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI

- 1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di 2 tipi:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore ad anni 29, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
- 2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
- 3. Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.
- 4. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 21 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI

- 1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) Le occupazioni di non più di 9 metri quadrati effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) Le occupazioni di durata non superiore a 4 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - d) Le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad ore 6;
 - e) Le occupazioni per operazione di trasloco effettuate con mezzi operativi di durata non superiore ad ore 6:
 - f) L'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
- 2. Per le occupazioni occasionali la concessione/autorizzazione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

ART. 22 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

- 1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) Realizzate senza la concessione/autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nella concessione;
 - b) Eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d) Mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza:
 - e) Effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
 - f) Occupazioni per le quali non sia stato, o sia stato solo in parte, versato il canone previsto.
- 2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'art. 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità ed urgenza, il ripristino dell'area sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
- 3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni 5 (cinque).
- 5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 marzo 1997 n. 77.
- 6. In caso di occupazione abusiva per mancato assolvimento all'obbligo del pagamento in tutto o in parte del canone previsto, si applica anche quanto previsto dal vigente regolamento comunale sul contrasto all'evasione fiscale in quanto compatibile.

ART. 23 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

- 1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il primo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale

proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai precedenti commi, l'occupazione si considera abusiva.

ART. 24 - TIPOLOGIA DI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, ad eccezione dell'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabiliti dall'art. 49, comma 5 del D.PR. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato. Il periodo minimo di esposizione è pari a 30 giorni e successivi multipli di 30.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio. Il periodo minimo di esposizione è pari a 30 giorni e successivi multipli di 30.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Il periodo minimo di esposizione per gli striscioni è pari a 15 giorni e successivi multipli di 15. Per i pannelli luminosi l'esposizione è annua.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti nei luoghi contemplati dal comma 819 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto monofacciale, bifacciale o polifacciale e bi o tridimensionale, utilizzabile su una sola o su tutte le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Può essere luminosa o illuminata anche con luce indiretta. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone sarà determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

ART. 25 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
- 3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
- 4. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in ripristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- 5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- 7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso in perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

ART. 26 - REVOCA - MODIFICA -RINUNCIA

- 1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsia momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
- 2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
- 3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
- 4. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

ART. 27 - DECADENZA AUTOMATICA PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

- 1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- 2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- 3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considereranno abusive.
- 4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca delle autorizzazioni o concessioni. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.

ART. 28 - DICHIARAZIONE DI DECADENZA

- 1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblicitario;
 - b) Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

ART. 29 RIMOZIONE OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI ABUSIVE

- 1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca dell'autorizzazione o concessione.
- 2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché con l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

ART. 30 - SUBENTRO

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 11 del presente regolamento.
- 3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 5. Il subentrante è solidamente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione od autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

ART. 31 - RINNOVO

- 1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
- 2. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento.
- 3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
- 4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni/autorizzazioni.
- 5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
- 6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo non costituisce una nuova concessione/autorizzazione.

ART. 32 - LIMITAZIONE E DIVIETI

- 1. Ai sensi dell'art. 23 del codice della strada è vietata la pubblicità sonora nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 12:00 alle ore 15:00;
 - dalle ore 19:00 alle ore 8:00 del giorno successivo.
- 2. E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora a meno di 500 m, limitatamente alle ore di lezione, dagli istituti scolastici, nonché dai luoghi di culto.
- 3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
- 4. La pubblicità fatta mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

5. Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita, motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

ART. 33 - MEZZI PUBBLICITARI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

- Non necessitano del rilascio di alcuna autorizzazione le seguenti tipologie di impianti, comunque soggette a previa comunicazione al competente ufficio comunale o suo gestore, anche ai fini del calcolo del canone se dovuto:
 - a. I mezzi pubblicitari installati all'interno di edifici aperti al pubblico, sia privati che pubblici, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, centri commerciali e similari, non visibili dalla via pubblica;
 - b. Tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti;
 - c. I mezzi pubblicitari installati dal Comune o da soggetto incaricato dal Comune stesso;
 - d. Le targhe professionali, le targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri Enti, sedi di attività commerciali, purché collocati in aderenza al fabbricato o alla recinzione e comunque inferiori a mezzo metro quadrato;
 - e. I cartelli "Vendesi" e/o "Affittasi", riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, purché le dimensioni non superino la superficie di 0,25 metri quadrati (es. 50 cm x 50 cm);
 - f. I messaggi pubblicitari riportanti le diciture "saldi", "sconti", "vendita promozionale" e similari se installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa e se non riportano il logo e/o la denominazione dell'attività;
 - g. La pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
 - h. I cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti;
 - i. Le locandine reclamizzanti Sagre, Feste o eventi di carattere sociale, ricreativo, culturale, religioso, sportivo, ambientalistico organizzati nel territorio comunale, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o dell'evento al quale si riferiscono, oltre alle due settimane precedenti e le ventiquattro ore successive, purché nel rispetto dei vincoli del successivo articolo 34;
 - j. Gli striscioni esposti all'interno dei campi sportivi, qualora siano rivolti verso l'interno e ad un'altezza massima di 2,5 metri dal suolo e comunque non oltre la recinzione dell'impianto;
 - k. La pubblicità sui veicoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel vigente regolamento di polizia urbana e rurale;

ART. 34 - PUBBLICHE AFFISSIONI

Gestione del servizio

- 1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui al presente regolamento diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2. Il Comune di Lugo di Vicenza, con popolazione al 31 Dicembre 2019 pari a 3.620 abitanti, non è tenuto alla predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari ai sensi della lettera c) comma 820 art. 1 della Legge di Bilancio 160/2019.

Tipologia degli impianti di pubblica affissione

- 3. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 4. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:
 - a. Bacheca, ovvero elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da Enti, Associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.
 - b. Tabella, ovvero elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.
 - c. Stendardo, ovvero elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.
 - d. Poster, ovvero elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.
- 5. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 20% della superficie disponibile.
- 6. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari all'80% della superficie disponibile.

ART. 35 - CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
- 2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera.
- 3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70x100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni e successivi multipli di 5.

ART. 36 - TARIFFE E MAGGIORAZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.
- 2. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

ART. 37 - RIDUZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei seguenti casi:
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, purché non vi siano presenti SPONSOR commerciali;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.
- 2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

ART. 38 - ESENZIONI CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi:
 - c) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 39 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
- 2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci gironi dalla richiesta di affissione.

- 6. Nei casi di cu ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 7. Il Comune o il Concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8. Il Comune o il Concessionario mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

ART. 40 - VIGILANZA PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Il Comune o il Concessionario del servizio, oltre alla Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
- 2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, compete al gestore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e della maggiorazione pari al 50%.
- 3. Il materiale abusivo defisso verrà distrutto.

ART. 41 - SANZIONI

- 1. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 2. Chiunque installi mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione o non osservi le prescrizioni ivi contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al suddetto punto 1.
- 3. Per le occupazioni e i mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, gli oneri derivanti dalla rimozione saranno a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
- 4. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso di accertamento nei modi e termini di cui all'art. 1 comma 792 della legge 27.12.2019 n. 160;
- 5. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

ART. 42 - ABROGAZIONI

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intende abrogato il precedente Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, nonché quello per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Regolamento.

ART. 43 - AUTOTUTELA

- 1. L'utente per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
- 2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

ART. 44 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 793 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

ART. 45 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento canone unico commercio al dettaglio su aree pubbliche, alle norme contenute nel C.d.S., alla Legge 160/2019 e alle successive norme, legislative e/o regolamentari, in materia approvate.
- 2. Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione. Tutti gli impianti attualmente esistenti saranno oggetto di valutazione di compatibilità con le disposizioni contenute nel presente Regolamento in sede di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata.
- 3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al C.d.S., nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità ed occupazione suolo pubblico, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.

ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento consta di n. 46 articoli ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1)

ELENCO VIE E PIAZZE APPARTENENTI ALLA ZONA 1)

- 1. PIAZZA XXV APRILE
- 2. VIA BELLINI
- 3. VIA BOSCHETTI
- 4. VIA CARTIERA
- 5. VIA CAVALLO DI SOTTO (tratto di strada dal civ. n. 1 al n. 10)
- 6. VIA CERCHIEROLLA
- 7. VIA CREARI (tratto di strada dal civ. n. 3 al n. 13)
- 8. VIA DANTE ALIGHIERI
- 9. VIA D.G. MINZONI
- 10. VIA DALMASTRO
- 11. VIA DIVISIONE JULIA
- 12. VIA DONIZETTI
- 13. VIA FOGAZZARO
- 14. VIA FOSCOLO
- 15. VIA GIOTTO
- 16. VIA GRAZIANI (tratto di strada dal civ. n. 1 al n. 14)
- 17. VIA L. DA VINCI
- 18. VIA LEOPARDI
- 19. VIA LORE
- 20. VIA MARE (tratto di strada dal civ. n. 2 al n. 45)
- 21. VIA MONTE ORTIGARA
- 22. VIA MAREDANE
- 23. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'
- 24. VIA MATTEOTTI
- 25. VIA MICHELANGELO
- 26. VIA MORTISA
- 27. VIA PALLADIO
- 28. VIA PERRONIA
- 29. VIA PUCCINI
- 30. VIA RAFFAELLO
- 31. VIA ROMA
- 32. VIA ROVERI
- 33. VIA S. GIORGIO
- 34. VIA S. MARIA (tratto di strada dal civ. n. 3 al n. 21)
- 35. VIA SAROLLO (tratto di strada dal civ. n. 8 al n. 14)
- 36. VIA SERRA
- 37. VIA SIOGGIO
- 38. VIA TIZIANO
- 39. VIA TRIPOLI (tratto di strada dal civ. n. 2 al n. 18)
- 40. VIA V. VENANZIO
- 41. VIA VALDELLETTE
- 42. VIA VERDI
- 43. VIA VESENE
- 44. VIA VIGNE
- 45. VIVALDI

Tutte le restanti vie e piazze appartengono alla zona 2)